

F.A.S.S.I.D.

REGOLAMENTO

Titolo I – Individuazione delle cariche

Art. 1 – L'individuazione delle cariche della Federazione avviene secondo i concetti espressi nell'articolo 6 dello Statuto della Federazione.

Art. 2 - La durata delle cariche della Federazione è pari ad un anno solare.

Titolo II - Attività associative

Art. 3 - Attività associative

La Federazione sindacale , nel quadro delle finalità istituzionali, su specifica delibera del Comitato Direttivo, può promuovere ogni anno una Assemblea Nazionale per i problemi professionali e sindacali della categoria; pubblica, se possibile, gli atti della Assemblea Nazionale, istituisce Commissioni, Comitati o gruppi di lavoro, organizza direttamente seminari e corsi di aggiornamento e di formazione su temi che abbiano oggetto la tutela sindacale degli iscritti; rende note le iniziative e le attività sindacali mediante idonei organi di stampa e telematici.

Titolo III – Iscrizione

Art. 4 - Ammissione dei nuovi iscritti. Modalità.

1. Coloro i quali, avendone i requisiti, intendono iscriversi alla Federazione Sindacale devono farne richiesta al Segretario dell'Area di appartenenza, utilizzando apposita scheda predisposta a cura del Comitato Direttivo.

2. La delega sindacale viene conferita al datore di lavoro di appartenenza e comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota.

Art. 5 – Dimissioni

1. Le dimissioni vanno presentate mediante lettera raccomandata indirizzata al Segretario dell'Area di appartenenza ed hanno effetto immediato.

2. Le dimissioni sono operative a partire dal mese successivo a quello della formalizzazione della richiesta.

Art. 6 – Esclusione. Modalità.

1. L'esclusione dell'iscritto è deliberata per gravi motivi con provvedimento motivato dal Collegio dei Probiviri.
2. La procedura di esclusione viene posta in essere dal Comitato Direttivo sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte di almeno un socio o per iniziativa diretta del Comitato Direttivo, in casi gravi e di rilevanza pubblica.
3. Gli addebiti devono essere contestati al socio dal Comitato Direttivo mediante lettera raccomandata.
4. L'iscritto sottoposto al procedimento di esclusione può chiedere di essere sentito personalmente dal Collegio dei Probiviri e può farsi assistere da persona di sua fiducia.
5. La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla contestazione degli addebiti.
6. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'interessato con raccomandata e deve essere adeguatamente motivato.

Titolo IV - Strutture centrali

Art. 7 - Assemblea Nazionale. Convocazione e validità

1. L'Assemblea Nazionale è composta da:
 - Assemblea Nazionale dell'Area AIPaC,
 - Consiglio Nazionale dell'Area SNR,
 - Consiglio Nazionale dell'Area SIMeT,

e si riunisce almeno una volta all'anno.

2. L'Assemblea Nazionale è convocata a cura del Coordinatore nazionale con preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l'indicazione del luogo, sito nel territorio nazionale, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

3. Il Coordinatore nazionale dispone, inoltre, la convocazione dell'Assemblea Nazionale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Membri della Comitato Direttivo. In tal caso la richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Qualora il Coordinatore nazionale non provveda entro sessanta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.

4. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice: ogni Area della FASSID procede singolarmente alla votazione e nomina un referente; i tre referenti esprimono la volontà delle singole Aree.

5. Delle operazioni e delle deliberazioni assembleari è redatto apposito

verbale a cura del Segretario amministrativo nazionale. Nel verbale devono essere sinteticamente riportate le dichiarazioni dei Componenti della Assemblea nazionale, su specifica richiesta degli stessi. Il verbale è sottoscritto dal Segretario amministrativo nazionale.

Art. 8 – Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è convocato di norma dal Coordinatore nazionale; può essere convocata anche su richiesta di almeno sette componenti, in forma scritta con almeno dieci giorni di anticipo, salvo i casi di urgenza.
2. Il verbale delle sedute è compilato dal Coordinatore nazionale.

Art. 9 – Presidente della Federazione

1. Il Presidente della Federazione è individuato dal Comitato Direttivo tra gli iscritti più rappresentativi dei soci fondatori.
2. Il Presidente presiede le riunioni assembleari della Federazione.
3. Il Presidente dura in carica un anno solare.

Art. 10 – Il Segretario Amministrativo

1. Ha il compito di gestire il bilancio della Federazione
2. Viene individuato a rotazione tra i segretari amministrativi delle aree di appartenenza della Federazione.
3. La durata della carica è di un anno solare.
4. Redige il verbale dell' Assemblea Nazionale.

Art. 11 - Collegio dei Probiviri

1. Il Comitato Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri; esso è composto da tre iscritti alla Federazione , uno per ogni Area della federazione.
2. Il Collegio individua al suo interno il Presidente .
3. Il Collegio è convocato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal Coordinatore nazionale di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta dagli altri due Componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei componenti.
5. Il verbale delle riunioni è redatto dal Presidente.

TITOLO V - Strutture periferiche

Art. 12 - L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale è formata dalle strutture di livello regionale delle Aree di appartenenza; è convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Coordinatore regionale; è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei componenti della Segreteria regionale o su richiesta firmata da almeno un quinto degli iscritti della Regione, con ordine del giorno prestabilito.
2. Qualora il Coordinatore regionale non provveda entro trenta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, a cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.
3. L'Assemblea regionale è convocata con almeno quindici giorni di preavviso.
4. L'Assemblea Regionale delibera sulle questioni che il Coordinamento regionale giudica di particolare importanza e gravità secondo le modalità di voto di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 13 - Rapporti con gli organi centrali

1. I Coordinamenti regionali debbono collegare la loro attività ed uniformarla alle direttive del Coordinamento nazionale.
2. Il Coordinamento nazionale può deliberare per motivi di particolare gravità o comprovata inattività, la decadenza degli organi regionali, nominando per la ordinaria amministrazione un Commissario ad acta.

Art. 14 – Coordinamento regionale

1. Il Coordinamento regionale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Coordinatore regionale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice .
2. Il Coordinamento regionale sindacale nomina Commissioni o Gruppi di lavoro e conferisce incarichi particolari.

Art 15 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato Direttivo

